

# TORNARE A SAN GIORGIO PER UN NUOVO CODICE ACCUSATORIO



14-15 MARZO 2025

Venezia, Isola di San Giorgio Maggiore | Fondazione Giorgio Cini



## Principi e criteri direttivi per un nuovo codice accusatorio

### PROVA SCIENTIFICA - ATIPICA


(Carla Pansini)

Il fenomeno del continuo e repentino avanzamento tecnologico ha consentito al dato digitale di assumere una centralità nel contesto del rito penale che prima non aveva, oltrepassando gli argini strettamente investigativi per essere sempre più spesso utilizzato all'interno del processo penale come dato probatorio a tutti gli effetti.

Le problematiche e le questioni aperte connesse alle caratteristiche, alle modalità di acquisizione e all'ammissibilità della *digital evidence*, in uno con la necessità di riaffermare e recuperare un modello di processo accusatorio garantista, porta nella direzione obbligata di delineare i limiti d'uso della prova digitale, normandone gli *standard* di acquisizione e conformandoli ai valori primari, interni ed europei.

In questa ottica, la proposta della Commissione è quella di prevedere:

- 1) **una disciplina delle modalità acquisitive delle prove digitali nel rispetto dei principi di selettività delle informazioni rilevanti, di proporzionalità e di tutela della riservatezza, del contraddittorio fra le parti e delle specifiche tecniche atte a garantire la genuinità della prova;**
- 2) **il divieto di acquisizione delle prove generate da sistemi di intelligenza artificiale il cui utilizzo è consentito solo per l'ausilio delle attività investigative, nel rispetto dei principi di stretta necessità e proporzionalità;**
- 3) **la previsione *ex lege* di una sanzione processuale relativa alla violazione dei divieti, delle regole e procedure di acquisizione delle prove informatiche.**



# TORNARE A SAN GIORGIO PER UN NUOVO CODICE ACCUSATORIO



14-15 MARZO 2025

Venezia, Isola di San Giorgio Maggiore | Fondazione Giorgio Cini



Il ricorso nella prassi all'utilizzo distorto dello strumento normativo di cui all'art. 189 c.p.p. dovrebbe far riflettere sulla possibile previsione di un **divieto di acquisizione delle prove non disciplinate dalla legge, con espressa previsione del numero chiuso dei mezzi di prova e di ricerca della prova.**